

Norme & Tributi

Misure di allerta, (ri)spunta l'idea di un rinvio allargato

CRISI D'IMPRESA

Nelle misure urgenti sul Coronavirus ipotesi di proroga ampia

Un anno di slittamento e riferimento ai parametri europei di piccola impresa

Giovanni Negri

Torna in campo l'ipotesi di una proroga allargata delle misure di allerta. Tale da comprendere un perimetro più ampio di quello oggi previsto dal decreto correttivo e dare un po' più di concretezza a un rinvio oggi in buona parte inutile. Tra le misure allo studio per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, infatti, da inserire in un decreto legge di prossima presentazione al Consiglio dei ministri, potrebbe trovare posto uno slittamento delle segnalazioni di allerta previste tra le principali novità del Codice della crisi, il cui debutto è fissato per il prossimo 15 agosto. Rinvio che potrebbe avere una portata generalizzata e non limitata alle sole imprese collocate nelle zone più colpite dal virus.

Con il decreto correttivo da pochi

giorni approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri e adesso all'esame delle commissioni parlamentari già è stata prevista una proroga, da subito contestata però sia per i soggetti coinvolti sia per gli effetti. Per i soggetti coinvolti: il correttivo differisce al 15 febbraio 2021 l'obbligo di segnalazione a carico degli organi di controllo interno, oltre che dei creditori pubblici qualificati (Imps, Fisco e agenti della riscossione). Si tratta della segnalazione che ha per destinatari l'Ocri e i medesimi organi di controllo societario e che è destinata a innescare tutta la procedura di allerta e di risanamento anticipato dell'impresa.

Lo slittamento, in particolare, riguarderà le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato nessuno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale; 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio; 20 unità.

Parametri troppo bassi, si è subito da molti osservato, che riproducono quelli che obbligano all'adozione dell'organo di controllo interno (sindaco o revisore) e società a responsabilità limitata. E che nei fatti potrebbero rendere largamente inutile il rinvio. Perché dei due canali destinati ad alimentare l'allerta,

uno, quello degli organi di controllo interno, sarebbe evidentemente insussistente per le società interessate, visto che l'adozione di sindaco o revisore per loro sarebbe solo facoltativa, mentre l'altro, quello dei creditori istituzionali sarebbe nei fatti quasi inutilizzabile prima del febbraio 2021, per i tempi di riferimento dei creditori istituzionali.

Sul tavolo, rispetto al quale forti sono comunque le perplessità del ministero della Giustizia, c'è allora

LA DENUNCIA



IL SOLE 24 ORE
21 FEBBRAIO 2020
PAG. 2

Sul Sole 24 Ore di venerdì scorso il presidente della piccola industria di Confindustria, Carlo Robiglio, sottolineava come gli adempimenti previsti in capo alle piccole e piccolissime imprese dal codice della crisi, come l'obbligo di nomina di un organismo di controllo, siano un freno allo sviluppo.

l'ipotesi di una proroga più ampia, di un anno, invece dei 6 mesi attuali, e di un allargamento della tipologia di imprese interessate. Dove il riferimento potrebbe essere alle realtà imprenditoriali che rientrano nel concetto di piccola impresa definito in sede di Unione europea, quelle cioè che hanno meno di 50 dipendenti, e fatturato annuo o totale dell'attivo dello stato patrimoniale annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Di certo il tema è imposto, ed emergerà anche nei lavori parlamentari sotto forma di richieste di correzioni, anche da una cronaca che vede gli indicatori di allerta, da tempo messi a punto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (ma suscettibili di aggiustamenti), ancora non ufficializzati, come pure ancora da definire è la disciplina degli Ocri, snodo cruciale dell'allerta, sulla quale è al lavoro Unioncamere. Insomma, un quadro di riferimento delle norme attuative a vario livello ancora da precisare dovrebbe rendere, si osserva, tanto più opportuna la decisione di un diverso rinvio.

Tanto più dopo le perplessità espresse dal fronte industriale sull'impatto delle novità, soprattutto dell'allerta, contenute nel nuovo Codice della crisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Società capofila obbligata al revisore

TRIBUNALE MILANO

Nelle catene di imprese gravato il soggetto che ha il reale controllo

Angelo Busani

Se la Srl Alfa controlla la Srl Beta e Beta controlla la società Gamma (quest'ultima soggetta a revisione legale), Alfa deve nominare l'organo di controllo (o il revisore) in quanto «controlla», sia pur indirettamente, «una società obbligata alla revisione legale dei conti» (articolo 2477, comma 2, lett. b del Codice civile). Alla nomina dell'organo di controllo (o del revisore) non deve invece procedere Beta in quanto la «catena» di controllo tra Alfa, Beta e Gamma permette di non considerare Beta (in quanto controllata da Alfa) quale controllante di Gamma.

È quanto deciso dal Tribunale di Milano (sezione specializzata in materia di impresa B, presidente e relatore Mambriani) nella sentenza n. 4115 del 29 aprile 2019, pubblicata solo di recente.

Il caso esaminato è quello di una società (Gamma) partecipata al 74% da Beta, la quale, a sua volta, era partecipata al 100% da Alfa.

Il problema da risolvere era individuare, essendo Gamma società soggetta all'obbligo di revisione legale, quali, tra le società a essa sovrastanti, fossero soggette all'obbligo di nomina dell'organo di controllo (o del revisore legale) in quanto, ai sensi dell'articolo 2477, comma 2, lett. b), del Codice civile, all'obbligo di nomina dell'organo di controllo (o del revisore legale) e società la Srl che «controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti».

Ora, tra la capogruppo Alfa e la sottostante Gamma esisteva indubbiamente una situazione di controllo «indiretto» per il tramite di Beta, titolare del 74% del capitale sociale di Gamma. Infatti, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, è controllata la società in cui «altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria» (comma 1) precisandosi che, ai fini che precedono «si computano anche i voti spettanti a società controllate» (comma 2).

Quindi, che Alfa dovesse nominare il proprio organo di controllo (o revisore legale) perché aveva il controllo indiretto di Gamma (società soggetta a revisione legale) non poteva essere in discussione.

Ma anche Beta, in quanto titolare del 100% del capitale sociale di Gamma, avrebbe dovuto nominare un proprio organo di controllo (o un revisore legale)? La risposta del Tribunale di Milano è negativa, sulla base dell'assunto che «la società partecipata» (Gamma) «da società» (Beta) «a sua volta partecipata da altra società» (Alfa) «è controllata soltanto da quest'ultima» (Alfa), la quale «dunque controlla tanto l'ultima società della catena» (Gamma) «quanto le intermedie» (Beta) «e non dalla diretta partecipante» (Beta).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CODICE ANTIMAFIA

INTERDITTIVE PREFETTIZIE IN LINEA CON IL DIRITTO UE

di Raffaele Ruberto

L'ordinamento giuridico italiano prevede l'informazione antimafia come uno dei principali strumenti amministrativi per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici. Il provvedimento, di natura preventiva, in quanto finalizzato ad anticipare la soglia della difesa sociale, è emanato dal prefetto al termine di un'istruttoria.

Il 13 gennaio 2020 il Tar Puglia - Bari, sezione III, con la pronuncia n. 28, ha rimesso alla Corte di giustizia Ue la questione pregiudiziale diretta a chiarire se la disciplina italiana in tema di informazione antimafia (articoli 91, 92 e 93 del Codice antimafia), nella parte in cui non prevede il contraddittorio con il soggetto nei cui confronti si intende adottare un'informazione antimafia interdittiva, sia compatibile con il principio del contraddittorio così come ricostruito e riconosciuto quale principio di diritto dell'Unione.

Il collegio, dopo aver descritto la vicenda processuale, ha ipotizzato la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea, e in particolare modo dell'articolo 41 della Carta, che prevederebbe - a giudizio del Tribunale - un principio del contraddittorio di carattere generale e assoluto.

Senonché, la tesi non è affatto pacifica e sussistono opposte ragioni di forte pregnanza.

Premesso che sulla dibattuta questione del contraddittorio procedimentale in materia di informazioni antimafia è intervenuto in seguito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 820 del 30 gennaio 2020, la tesi contraria all'esigenza palesata dal Tar Puglia trova invece autorevole conforto proprio nella lettura completa dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nell'ordinamento italiano, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento pregiudizievole e, dunque, il diritto a partecipare, è assicurato in generale dalla legge n. 241 del 1990. Questa forma di accesso incontra, tuttavia, proprio ai sensi dell'articolo 41 prima citato, il limite del rispetto dei legittimi interessi

ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile».

In conclusione, l'ordinamento vigente, dal cosiddetto Codice antimafia sino alle sue più recenti integrazioni, ha voluto apprestare, per l'individuazione del pericolo di infiltrazione mafiosa nell'economia e nelle imprese, strumenti sempre più idonei e capaci di consentire valutazioni e accertamenti tanto variegati e adeguabili alle circostanze, quanto variabili e diversamente atteggiati sui mezzi che le mafie usano per cercare di moltiplicare i loro illeciti profitti. Nella ponderazione degli interessi in gioco, tra cui certo quello delle garanzie dell'interessato da una misura interdittiva è ben presente, non può pensarsi che gli organi dello Stato contrastino con gli impari la pervasiva diffusione delle organizzazioni mafiose che hanno, nei sistemi globalizzati, vaste reti di collegamento e profitti criminali quale ragione sociale per tendere al controllo di interi territori.

Prefetto di Caserta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mandato già sciolto? Sì all'insinuazione

AVVOCATI

Si al credito se il legale sbaglia e prosegue la causa in Cassazione dopo il fallimento

Patrizia Maciocchi

Non è tardiva l'insinuazione al passivo dell'avvocato che continua il patrocinio in Cassazione anche dopo il fallimento nella convinzione che il suo mandato fosse ancora in essere.

Il giudizio in sede di legittimità non si interrompe, infatti, con la dichiarazione di fallimento, né si scioglie automaticamente il mandato difensivo. L'"incarico" è sospeso in atte-

sa che il curatore eserciti la facoltà che gli è concessa dalla legge fallimentare di scegliere se proseguire o chiudere.

Nello specifico il legale aveva interpretato l'inerzia del curatore come una tacita volontà di non interrompere il mandato e proseguito il giudizio presso la Suprema corte.

Ma quando aveva presentato la sua domanda di insinuazione al passivo, questa era stata bollata come inammissibile perché tardiva. Il Tribunale aveva chiarito che il credito del difensore matura al momento della cessazione dell'incarico, circostanza che può essere precedente al completamento dell'attività difensiva. La Corte di cassazione (sentenza 4795) accoglie il ricorso del legale, contro la decisione del giudice di merito.

Per la Suprema corte è vero che l'avvocato ha male interpretato il comportamento del curatore. Il suo "silenzio" dopo che il legale lo aveva informato del deposito del ricorso in Cassazione e della fissazione dell'udienza, andava infatti letto come la volontà di non voler subentrare nel rapporto al posto del fallito. È altrettanto corretto il ragionamento del Tribunale, secondo il quale per effetto del fallimento il difensore avrebbe dovuto insinuare il proprio credito e non attendere la definizione del procedimento pendente, perché non aveva più titolo per farlo.

Accertato che il difensore, nominato dalla società fallita quando era in bonis, non aveva diritto di chiedere i compensi per l'attività prestata dopo il fallimento anche se in sede di legittimità, non si può considerare ultratardivo il credito insinuato dal legale, che era comunque dovuto per l'attività svolta prima.

In assenza di precedenti specifici sul tema la Cassazione afferma che il ritardo non si poteva imputare al ricorrente.

L'avvocato aveva infatti confidato sul fatto che il suo mandato non si fosse sciolto e continuato a patrocinare nel giudizio per Cassazione. Per il legale la durata del suo incarico difensivo andava di pari passo con il giudizio presso la Suprema corte.

Ha sbagliato ma in una materia che non era stata ancora esplorata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riscatto low cost, totalizzazione esclusa

PREVIDENZA

La circolare Inps non prevede questa opzione per gli anni di università

Antonello Orlando

La circolare Inps 6/2020 si è pronunciata sulla possibilità di ricorrere al riscatto di laurea con il metodo di calcolo contributivo. Il comma 5-quater introdotto nell'articolo 2 del Dlgs 184/1997 da fine gennaio 2019 ha consentito a chi avesse studiato in periodi cronologici di competenza del metodo contributivo di sostenere due tipi alternativi di onere di riscatto di laurea. Uno determinato «a per-

centuale» e calibrato sull'ultima retribuzione annuale percepita al momento della domanda; l'altro, a forfait, calcolato sul minimale retributivo della gestione degli autonomi, per un costo di circa 5.260 euro ad anno riscattato.

I periodi da valutare con il sistema contributivo cui si riferisce la norma erano stati interpretati, alla lettera, con gli anni successivi al 1995, secondo quanto disposto dalla legge Dini. Il paragrafo 4 della recente circolare Inps ha ricordato che la medesima legge 335/1995 (articolo 1, comma 23) prevede la possibilità di optare per il contributivo a coloro che hanno meno di 18 anni di contributi al '95, almeno 15 nel complesso di cui successivi al '95. Secondo la circolare, chi ha studiato prima del '96 ed esercita

l'opzione per il contributivo, guadagna la possibilità di accedere anche al riscatto contributivo, sia nella forma percentuale, sia in quella agevolata. Chi rimane escluso da tale possibilità, alla lettera, sembrerebbe qualsiasi lavoratore con almeno 18 anni di contributi al 1995, beneficiario del metodo retributivo puro. In realtà, la stessa circolare offre una soluzione al gentil sesso, dando facoltà alle donne che aderiscono alla opzione donna (recentemente prorogata dalla manovra) di chiedere contestualmente alla pensione anticipata col metodo contributivo anche il riscatto di laurea con onere light. L'opzione donna è, infatti, accessibile anche alle donne con 18 anni o più di contributi al '95 e «sblocca» dunque il riscatto light anche per le lavoratrici

beneficiarie, teoricamente del metodo retributivo puro.

Una soluzione potrebbe esserci anche per gli uomini, ma la circolare 6/2020 non la menziona: si tratta della totalizzazione (Dlgs 42/2006), che consente di accedere a pensione di vecchiaia o anzianità con requisiti propri, contando sui contributi accantonati in qualsiasi cassa e gestione Inps, al prezzo della conversione del futuro assegno al metodo contributivo. Nel caso della pensione di anzianità (che richiede 41 anni di contributi e 21 mesi di finestra) anche gli assicurati con 18 anni di contributi al '95 potrebbero godere del riscatto agevolato, vista la totale conversione al metodo contributivo operata sulla propria pensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per gli ex Inpdap prescrizione allungata

RECUPERO CONTRIBUTI

Nel Milleproroghe il rinvio fino al 31 dicembre 2022 anche per il Tfr e il Tfs

Fabio Venanzi

Prescrizione rinviata al 31 dicembre 2022 per periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015. La conversione del Dl Milleproroghe 2020 conferma il rinvio della prescrizione delle contribuzioni pensionistiche dovute all'ex Inpdap dalle Pa. Già prevista nel Dl 4/2019, la prescrizione di periodi fino al 2014 era sospesa fino a tutto il 2021.

Ora, oltre al rinvio, il differimento opera anche per le contribuzioni dovute ai fini del trattamento di fine servizio e di fine rapporto, amministrato dall'Inps, «dimenticate» nel testo di legge dello scorso anno. A legislazione attuale, i periodi di competenza dal 2016 in avanti, saranno assoggettati agli ordinari termini prescizionali quinquennali, come previsto dalla riforma Dini del 1995. Pertanto, la contribuzione di gennaio 2016 potrà essere versata entro il 16 febbraio 2021. Dal giorno successivo, sarà prescritta e irricevibile dall'Inps.

Al contrario, la sospensione della prescrizione non opera per i dipendenti di datori non rientranti nel novero delle pubbliche amministrazioni, ancorché il personale abbia mantenuto l'iscrizione alla Gestione dipendenti pubblici. Pertanto, per tali soggetti, i periodi potevano essere sanati, secondo la circolare 117/2018, entro il 31 dicembre 2019. Dal 2020, la regolarizzazione di eventuali periodi prescritti potrà essere sanata mediante costituzione di rendita vitalizia, a cura del datore o del lavoratore.

Al fine di consentire all'Inps la verifica dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, sarà necessario presentare documenti di data certa. In altri termini, la documentazione prodotta dovrà far escludere che sussistano elementi che la facciano ritenere costituita per fruizione della rendita vitalizia. Da ciò deriva che le

posizioni assicurative dei lavoratori privati - iscritti all'ex Inpdap - non potranno essere più sistemate sull'applicativo Passweb. Lo scopo della rendita vitalizia è sanare l'evasione contributiva con l'obiettivo di realizzare il medesimo effetto dell'ormai non più possibile adempimento dell'obbligo contributivo. Le Pa hanno meno di tre anni per procedere alla verifica e alla sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti. Finora la sistemazione si realizzava con il versamento della contribuzione evasa all'epoca, maggiorata di sanzioni e interessi. Con il passaggio alla rendita vitalizia l'onere per gli enti sarà maggiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO

DEL LAVORO



INPS

Congedo di paternità, le istruzioni dell'Inps

Con messaggio n. 679/2020, l'Inps ripiologa gli adempimenti legati all'istituto del congedo spettante ai padri dipendenti.

— Rossella Quintavalle

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Scissione societaria, ok alla revocatoria

TRIBUNALE CATANZARO

La costituzione di un nuovo soggetto è un atto dispositivo

Antonino Porracchio

Ammissibile l'azione revocatoria prevista dall'articolo 2901 del Codice civile per ottenere la pronuncia di inefficacia dell'atto di scissione di una società. Lo afferma il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di imprese (presidente Belcastro, relatore Rinaldi), in una sentenza del 14 gennaio. La controversia è stata promossa dalla creditrice di una Srl, che nel 2012 aveva approvato la scissione e la costituzione di altra compagine a cui aveva trasferito parte del patrimonio. La ricorrente ha chiesto di dichiarare l'inefficacia dell'atto nei suoi confronti, giacché la Srl non aveva estinto il debito prima della scissione.

Nell'accogliere la domanda, il tribunale ricorda che, sull'ammissibilità dell'azione revocatoria dopo una scissione, si registrano due orientamenti. L'impostazione prevalente, che consente il ricorso al giudizio revocatorio, è avallata dalla Cassazione con la sentenza 31654/2019, nella considerazione che l'atto integri una disposizione patrimoniale. Secondo altro indirizzo, la tutela dei creditori è invece garantita dall'opposizione prevista dall'articolo 2503 del Codice civile, che può essere esercitata entro il breve termine di 60 giorni

dall'iscrizione del progetto di scissione nel registro delle imprese. Inoltre, secondo questo filone, l'atto non determina un trasferimento patrimoniale e ciascuna società beneficiaria è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti. Ragioni che il Tribunale di Catanzaro non ritiene convincenti, giacché la scissione societaria determina non solo la modifica della struttura e dell'organizzazione della società scissa, ma soprattutto «la costituzione di un nuovo soggetto, distinto da quello originario», il cui patrimonio diviene meno capiente. Sicché, «sotto questo profilo, l'atto di scissione è atto dispositivo».

Peraltro - spiega la sentenza -, manca «una norma che limiti espressamente la portata e l'applicabilità dell'articolo 2901 del Codice civile alle scissioni societarie»; anzi, l'articolo 2504-quater blocca solo le pronunce di invalidità dell'atto dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, ma non preclude anche la revocatoria.

Nel caso in esame, la ricorrente aveva dimostrato che il proprio credito era sorto prima della scissione. Inoltre, l'operazione era stata realizzata in favore di una società «costituita e partecipata dai medesimi ex soci della scissa», sicché era sussistente anche il requisito della conoscenza, da parte del debitore (e cioè di legali rappresentanti e soci), del pregiudizio delle ragioni creditorie. Così il tribunale ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di scissione nei confronti della ricorrente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA